

Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

CAPO VIII

MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 38

(Principi)

- 1.** La Regione assicura l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle scuole attraverso l'impegno a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante la programmazione regionale triennale degli interventi edilizi di interesse regionale quali ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.
- 2.** La programmazione triennale, strettamente correlata ai piani di dimensionamento della rete scolastica, tiene conto dei fabbisogni edilizi indicati dettagliatamente dagli enti locali e delle prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della rete scolastica, nonché della celerità di esecuzione degli interventi.

Art. 39

(Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale) (1)

- 1.** L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
- 2.** La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attività comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e

all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.

3. La Regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.

4. Gli Enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2019